

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2013

che conferma o modifica le emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi per l'anno civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 9184]

(I testi in lingua neerlandese, inglese, francese, tedesca, italiana, polacca, portoghese, rumena, spagnola e svedese sono i soli facenti fede)

(2013/807/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

510/2011 e tenere conto del 70 % dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati in tali anni.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(3) I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO₂ e degli obiettivi per le emissioni specifiche figurano nell'allegato II, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 510/2011 e si basano sulle immatricolazioni di veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri.

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 6, e l'articolo 10, paragrafo 1,

(4) Nel caso dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati nel quadro di un processo di costruzione a più fasi, l'allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, parte B, punto 7, prevede che le emissioni specifiche di CO₂ siano attribuite al costruttore del veicolo di base. In attesa di poter applicare la procedura di determinazione delle emissioni di CO₂ per questa categoria di veicoli conformemente alle disposizioni dell'allegato XII, sezione 5, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione⁽²⁾, è opportuno che quest'ultima calcoli l'obiettivo per le emissioni specifiche per i costruttori del veicolo di base utilizzando la massa in ordine di marcia del veicolo completo come definita nel regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 3, paragrafo 1, lettera g), e che utilizzi le emissioni specifiche di CO₂ del veicolo di base conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, secondo comma, di tale regolamento.

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 510/2011, ogni anno la Commissione conferma oppure modifica le emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi nell'Unione. Su questa base la Commissione accetta se i costruttori e i raggruppamenti di costruttori costituiti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del suddetto regolamento, hanno raggiunto gli obiettivi per le emissioni specifiche in conformità dell'articolo 4 del regolamento.

(5) Le serie complete di dati per tutti gli Stati membri è stata messa a disposizione della Commissione entro fine marzo 2013. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell'accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori dello Stato membro interessato non sono stati corretti.

(2) Per gli anni civili 2012 e 2013 gli obiettivi per le emissioni specifiche non sono vincolanti, pertanto occorre che la Commissione stabilisca obiettivi indicativi. Dato che tali obiettivi indicativi serviranno da indicatori dell'impegno richiesto ai costruttori per conseguire l'obiettivo vincolante nel 2014, è opportuno stabilire le emissioni specifiche medie di CO₂ dei costruttori per il 2012 e il 2013 conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(6) Va osservato che diversi Stati membri nel quadro dei loro attuali sistemi di monitoraggio non sono stati in grado di distinguere tra veicoli commerciali leggeri completi e completati. Di conseguenza occorre che i dati del 2012 relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi siano considerati incompleti in relazione al monitoraggio dei veicoli oggetto di omologazione in più fasi. Al fine di garantire un monitoraggio completo e accurato delle emissioni di CO₂ e dei dati tecnici relativi, in particolare, ai veicoli costruiti in più fasi, è necessario adeguare i sistemi di monitoraggio a livello di Unione e di Stati membri. Pertanto, occorre che i valori finali confermati nella presente decisione non siano considerati pienamente rappresentativi delle prestazioni in termini di emissioni di CO₂ del nuovo parco auto del 2012.

(7) Il 18 giugno 2013 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori sui veicoli commerciali leggeri e ha notificato a 60 costruttori i calcoli provvisori relativi alle loro emissioni specifiche medie di CO₂ per il 2012 e i loro obiettivi per le emissioni specifiche, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2011. Ai costruttori è stato chiesto di verificare i suddetti dati e notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento. Quattro costruttori hanno notificato alla Commissione di aver accettato i dati preliminari senza correzioni, mentre ventiquattro costruttori hanno notificato errori.

(8) Nel caso dei 36 costruttori che non hanno notificato errori nelle serie di dati, è opportuno confermare senza modifiche i dati e i calcoli provvisori delle emissioni specifiche medie di CO₂ e gli obiettivi per le emissioni specifiche.

(9) La Commissione ha verificato le correzioni notificate dai costruttori e le relative giustificazioni e le serie di dati sono state adeguate a seconda dei casi.

(10) Nel caso dei dati con parametri di identificazione mancanti o scorretti, quali tipo, variante, codice di versione o numero di omologazione, occorre tenere in considerazione il fatto che i costruttori non possono verificare o correggere i relativi dati. Di conseguenza, è opportuno applicare un margine di errore per le emissioni di CO₂ e per i valori di massa in tali registrazioni.

(11) Occorre che il margine di errore corrisponda alla differenza tra lo scostamento dall'obiettivo per le emissioni specifiche (espresso come obiettivi per le emissioni specifiche sottratti dalle emissioni medie) calcolato tenendo conto delle immatricolazioni che non possono essere verificate dai costruttori e lo scostamento rispetto all'obiettivo per le emissioni specifiche calcolato non tenendone conto. Indipendentemente dal fatto che si tratti

di una differenza positiva o negativa, il margine di errore dovrebbe sempre migliorare lo scostamento dall'obiettivo del costruttore.

(12) Occorre confermare o modificare di conseguenza le emissioni specifiche medie di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2012, gli obiettivi per le emissioni specifiche e la differenza tra questi due valori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori, come confermati o modificati per ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all'anno civile 2012 conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 8, paragrafo 6, figurano nell'allegato della presente decisione.

I valori di cui al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 10, paragrafo 1, punti da a) a e), relativi a ciascun costruttore di veicoli commerciali leggeri nuovi e a ciascun raggruppamento di costruttori di veicoli commerciali leggeri nuovi in merito all'anno civile 2012 figurano altresì nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Sono destinatarie della presente decisione le società seguenti di singoli costruttori:

1. AUDI AG

Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg
Germany

2. AUTOMOBILES CITROEN

6 rue Fructidor
75017 Paris
France

3. AUTOMOBILES DANGEL

5 Rue Du Canal
68780 Senheim
France

4. AUTOMOBILES PEUGEOT

75 avenue de la Grande Armée
75016 Paris
France

-
- | | |
|--|---|
| <p>5. AZURE DYNAMICS</p> <p>Unit 10 The IO Centre,
Whittle Way, Arlington Business Park
Gunnels Wood Road
Stevenage SG1 2BD
United Kingdom</p> | <p>13. DAIMLER AG</p> <p>Mercedesstr 137/1 70327 Zimmer 229
Stuttgart, HPC F403
Germany</p> |
| <p>6. AVTOVAZ</p> <p>Rappresentata nell'UE da:</p> <p>LADA France SAS 13,
Route Nationale 10,
78310 Coignières,
France</p> | <p>14. DONGFENG MOTOR CORPORATION</p> <p>Giotti Victoria Srl Via Pisana 11/A
50021 Barberino Val D' Elsa (Florence)
Italy</p> |
| <p>7. BLU CAR S.R.L.</p> <p>Via Adua, 58 D/E
I-25034 ORZINUOVI (BS)
Italia</p> | <p>15. DR MOTOR COMPANY SRL</p> <p>SS 85 Venafrana, km 37,500
86070 Macchia d'Isernia
Italy</p> |
| <p>8. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG</p> <p>Petuelring 130 80788
München,
Germany</p> | <p>16. ERKE EQUIPAMENTO PARA VEHICULOS SA.</p> <p>Ibaiondo Poligonoa, 3(Orbegozo)
Hernani (20120), GIPUZKOA,
Spain</p> |
| <p>9. BMW M GmbH</p> <p>Petuelring 130
80788 München
Germany</p> | <p>17. FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA</p> <p>c.so Settembrini 40 Gate 8 Building 5 Room A8N
10135 Torino
Italy</p> |
| <p>10. CHRYSLER GROUP LLC</p> <p>Bundesstraße 83
8071 Dörfla bei Graz
Austria</p> | <p>18. FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED</p> <p>Neihl Plant, building Imbert
479 Henry-Ford-Straße 1
50735 Köln
Germany</p> |
| <p>11. AUTOMOBILE DACIA SA</p> <p>Uzinei Street 1 – Mioveni
115400 Arges
Roumanie</p> | <p>19. FORD MOTOR COMPANY</p> <p>Neihl Plant, building Imbert
479 Henry-Ford-Straße 1
50735 Köln
Germany</p> |
| <p>12. DAIHATSU MOTOR CO LTD</p> <p>1-1, Daihatsu-Cho
Ikeda City,
Osaka 563-865
Japan</p> | <p>20. FORD WERKE GmbH</p> <p>Neihl Plant, building Imbert
479 Henry-Ford-Straße 1
50735 Köln
Germany</p> |

21. FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD

Leuvensesteenweg 555 B/8
1930 Zaventem
Belgium

22. MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

Rappresentata nell'UE da:

DAIMLER AG
Mercedesstr 137/1 70327 Zimmer 229
Stuttgart, HPC F403
Germany

23. GENERAL MOTORS CORPORATION

Rappresentata nell'EU da:

Adam Opel AG
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
Germany

24. GM KOREA COMPANY

Rappresentata nell'UE da:

Adam Opel AG
Bahnhofplatz 1 IPC 39-12
65423 Rüsslesheim
Germany

25. ZHEJIANG GONOW AUTO CO. Ltd

Rappresentata nell'UE da:

Gonow Europe S.R.L.
Direzione Generale Via Aurelia, 1250
00166 Roma
Italy

26. GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

Rappresentata nell'UE da:

International Motors Limited
I.M. House South Drive
Coleshill B46 1DF
United Kingdom

27. HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO., Ltd

Rappresentata nell'UE da:

URSUS S.A. Lublin
ul. Frezerów 7
20-952 Lublin
Poland

28. HYUNDAI MOTOR COMPANY

Rappresentata nell'UE da:

Hyundai Motor Europe GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germany

29. ISUZU MOTORS LIMITED

Rappresentata nell'UE da:

Isuzu Motors Europe NV
Bist 12
2630 Aartselaar
Belgium

30. IVECO SpA

Via Puglia 35
10156 Torino
Italia

31. KIA MOTORS CORPORATION

Rappresentata nell'UE da:

Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11
60486 Frankfurt/M
Germany

32. JAGUAR LAND ROVER LIMITED

w/10/5 Abbey Road
Whitley Coventry CV3 4LF
United Kingdom

33. MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD

Legal Department Suzuki
Allee 7
64625 Bensheim
Germany

48. SANTANA MOTOR SA

Avda. Primero de Mayo s/n
23700 Linares (JAÉN)
Spain

49. SEAT SA

Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg
Germany

50. SKODA AUTO AS

Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg
Germany

51. SOLOMON COMMERCIALS Ltd

Knowsley Road Industrial Estate
Haslingden, Rossendale
Lancashire BB4 4RX
United Kingdom

52. SSANGYONG MOTOR COMPANY

Rappresentata nell'UE da:

SsangYongEuropean Parts Center B.V.
IABC 5253/5254
4814 RD Breda
the Netherlands

53. SUZUKI MOTOR CORPORATION

Rappresentata nell'UE da:

Suzuki International Europe GmbH
Legal Department
Suzuki-Allee 7
64625 Bensheim
Germany

54. TATA MOTORS LIMITED

Rappresentata nell'UE da:

Tata Motors European Technical Centre PLC
18 Grosvenor Place
London SW1X 7HS
United Kingdom

55. TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA

Avenue du Bourget 60
1140 Brussels
Belgium

56. TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA.

Avenida Vasco de Gama 1410,
4431-956 Vila Nova de Gaia
Portugal

57. TOYOTA SOUTH AFRICA

Avenue du Bourget 60
1140 Brussels
Belgium

58. PJSC UAZ

Moskovskoye shosse, 92,
Ulyanovsk 432034,
Russian Federation

59. VOLKSWAGEN AG

Berliner Ring 2
38436 Wolfsburg
Germany

60. VOLVO CAR CORPORATION

VAK building, Assar Gabrielssons väg
Göteborg
SE-405 31 Goteborg
Sweden

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2013

Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tabella 1

Valori relativi ai risultati raggiunti dai costruttori di cui all'articolo 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Media di CO ₂ (100 %)
AUDI AG		302	151,436	183,837	- 32,401	- 32,401	1 801,02	163,056
AUTOMOBILES CITROEN		115 815	137,458	167,747	- 30,289	- 30,289	1 628,01	157,895
AUTOMOBILES DANGEL		99	161,348	186,911	- 25,563	- 25,563	1 834,08	177,727
AUTOMOBILES PEUGEOT		116 305	139,205	169,453	- 30,248	- 30,248	1 646,36	159,315
AVTOVAZ		67	225,000	135,736	89,264	89,264	1 283,81	225,000
AZURE DYNAMICS		3	0,000	188,392	- 188,392	- 188,392	1 850,00	0,000
BLU CAR S.R.L.		2	0,000	115,852	- 115,852	- 115,852	1 070,00	0,000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		96	104,403	138,646	- 34,243	- 34,243	1 315,10	116,917
BMW M GmbH		245	153,421	191,330	- 37,909	- 37,909	1 881,59	166,518
CHRYSLER GROUP LLC		15	200,300	205,008	- 4,708	- 4,708	2 028,67	210,467
AUTOMOBILE DACIA SA		10 350	132,210	135,924	- 3,714	- 3,731	1 285,83	145,052
DAIHATSU MOTOR CO LTD		2	190,000	133,708	56,292	56,292	1 262,00	190,000
DAIMLER AG		97 919	207,921	224,473	- 16,552	- 17,476	2 237,97	218,766
DONGFENG MOTOR CORPORATION		10	167,286	112,476	54,810	54,810	1 033,70	173,500
DR MOTOR COMPANY SRL		25	233,294	172,880	60,414	60,414	1 683,20	239,920
ERKE EQUIPAMENTO PARA VEHICULOS S.A.		174	142,851	172,320	- 29,469	- 29,469	1 677,18	164,672
FIAT GROUP AUTOMOBILES SpA		101 848	140,141	169,142	- 29,001	- 29,001	1 643,01	157,156
FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED	P1	4 500	219,159	220,156	- 0,997	- 1,002	2 191,55	228,499
FORD MOTOR COMPANY	P1	463	212,840	213,164	- 0,324	- 0,579	2 116,37	218,490
FORD WERKE GmbH	P1	123 420	173,548	186,163	- 12,615	- 13,450	1 826,03	188,212
FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD		38	154,308	169,043	- 14,735	- 14,735	1 641,95	157,921

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Media di CO ₂ (100 %)
MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION		81	250,268	203,518	46,750	46,750	2 012,65	253,951
GENERAL MOTORS CORPORATION		46	106,813	137,034	- 30,221	- 30,221	1 297,76	115,826
GM KOREA COMPANY		3	150,000	175,341	- 25,341	- 25,341	1 709,67	153,000
ZHEJIANG GONOW AUTO CO, Ltd		133	253,742	182,665	71,077	71,077	1 788,42	255,075
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED		1 850	223,959	190,359	33,600	33,600	1 871,15	233,671
HEBEI ZHONGXING AUTOMOBILE CO. Ltd		31	234,000	199,012	34,988	34,988	1 964,19	234,000
HYUNDAI MOTOR COMPANY		2 186	175,528	192,055	- 16,527	- 16,527	1 889,39	186,936
ISUZU MOTORS LIMITED		6 812	201,622	210,188	- 8,566	- 8,677	2 084,37	211,719
IVECO SpA		14 583	218,250	248,465	- 30,215	- 30,215	2 495,95	230,260
KIA MOTORS CORPORATION		728	124,491	152,966	- 28,475	- 28,475	1 469,08	140,747
LAND ROVER		10 374	262,824	204,593	58,231	58,216	2 024,20	272,479
MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD		11	131,714	142,991	- 11,277	- 11,277	1 361,82	135,818
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		259	240,392	207,949	32,443	32,443	2 060,29	242,876
MAZDA MOTOR CORPORATION		492	246,811	197,137	49,674	49,674	1 944,03	249,622
MIA ELECTRIC SAS		64	0,000	98,865	- 98,865	- 98,865	887,34	0,000
MICRO-VETT SpA		31	0,000	123,847	- 123,847	- 123,847	1 155,97	0,000
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC	P2	5 555	203,264	191,721	11,543	- 4,411	1 885,80	209,786
MITSUBISHI MOTORS EUROPE BV MME	P2	631	225,907	208,572	17,335	17,335	2 066,99	228,043
MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH	P2	2 514	202,844	202,084	0,760	0,714	1 997,23	209,839
MULTICAR GmbH		6	147,000	247,370	- 100,370	- 100,370	2 484,17	156,000
NISSAN INTERNATIONAL SA		31 066	178,578	194,329	- 15,751	- 15,751	1 913,84	198,544
OMCI SRL		4	140,000	111,202	28,798	28,798	1 020,00	140,000
ADAM OPEL AG		65 372	161,954	181,237	- 19,283	- 19,308	1 773,06	178,149
PIAGGIO & C SpA		2 709	115,213	116,551	- 1,338	- 1,338	1 077,52	143,900
DR ING HCF PORSCHE AG		30	197,762	218,524	- 20,762	- 20,762	2 174,00	218,267
RENAULT S,A,S		152 149	131,957	185,305	- 53,348	- 53,363	1 816,81	170,759
SANTANA MOTOR SA		15	283,200	219,392	63,808	63,808	2 183,33	286,800

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del costruttore	Raggruppamenti di costruttori	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Media di CO ₂ (100 %)
SEAT SA		673	98,979	126,422	- 27,443	- 27,537	1 183,66	104,895
SKODA AUTO AS		5 009	124,641	132,922	- 8,281	- 14,605	1 253,55	133,174
SOLOMON COMMERCIALS Ltd		15	214,000	250,702	- 36,702	- 36,702	2 520,00	214,000
SSANGYONG MOTOR COMPANY		552	204,158	210,956	- 6,798	- 6,798	2 092,62	212,130
SUZUKI MOTOR CORPORATION		54	170,162	151,390	18,772	18,772	1 452,13	173,722
TATA MOTORS LIMITED		557	215,550	196,996	18,554	18,554	1 942,52	218,099
TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA		23 508	190,598	200,278	- 9,680	- 20,762	1 977,81	201,927
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S,A,		12	252,000	219,547	32,453	32,453	2 185,00	256,667
TOYOTA SOUTH AFRICA		13	219,000	200,610	18,390	18,390	1 981,38	220,308
UAZ		26	296,000	218,045	77,955	77,955	2 168,85	297,615
VOLKSWAGEN AG		156 850	168,878	195,693	- 26,815	- 27,308	1 928,51	184,543
VOLVO CAR CORPORATION		425	186,620	215,986	- 29,366	- 29,366	2 146,71	196,901

Tabella 2

Valori relativi ai risultati raggiunti dai raggruppamenti di cui all'articolo 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Nome del raggruppamento di costruttori	Raggruppamento di costruttori	Numero di immatricolazioni	MEDIA di CO ₂ (70 %) corretta	Obiettivo per le emissioni specifiche	Scostamento dall'obiettivo	Scostamento dall'obiettivo modificato	Massa media	Media di CO ₂ (100 %)
FORD-WERKE GmbH	P1	128 383	174,819	187,452	- 12,633	- 13,614	1 839,89	189,733
MITSUBISHI MOTORS	P2	8 700	203,460	195,938	7,522	0,519	1 931,14	211,125

Note esplicative per le tabelle 1 e 2

Colonna A

Tabella 1: «Nome del costruttore» è il nome del costruttore notificato alla Commissione dallo stesso costruttore o, in assenza di tale notifica, il nome registrato presso l'autorità di immatricolazione dello Stato membro.

Tabella 2: «Nome del raggruppamento di costruttori» è il nome del raggruppamento dichiarato dal responsabile del raggruppamento.

Colonna B

«P» significa che il costruttore è membro di un raggruppamento (che figura nella tabella 2) costituito in conformità all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 510/2011 e che l'accordo stipulato per il raggruppamento è valido per l'anno civile 2012.

Colonna C

«Numero di immatricolazioni» è il numero complessivo di veicoli nuovi immatricolati dagli Stati membri in un anno civile, escluse le immatricolazioni relative a dati per cui mancano i valori relativi alla massa e/o al CO₂ e i dati non riconosciuti dal costruttore. Il numero di immatricolazioni notificato dagli Stati membri non può essere modificato per nessun'altra ragione.

Colonna D

«Media di CO₂ (70 %) corretta» sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate in conformità al regolamento (UE) n. 510/2011, articolo 4, terzo comma, sulla base del 70 % dei veicoli del parco auto del costruttore che presentano le emissioni più basse. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂.

Colonna E

«Obiettivo per le emissioni specifiche» è l'obiettivo per le emissioni calcolato in base alla massa media di tutti i veicoli attribuiti a un costruttore applicando la formula indicata all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2011.

Colonna F

«Scostamento dall'obiettivo» è la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO₂ specificate nella colonna D e l'obiettivo per le emissioni specifiche riportati nella colonna E. Laddove il valore nella colonna F sia positivo, significa che le emissioni specifiche medie di CO₂ sono inferiori all'obiettivo per le emissioni specifiche.

Colonna G

«Scostamento dall'obiettivo corretto» significa che laddove i valori nella colonna G differiscono da quelli nella colonna F, i valori in tale colonna sono stati corretti al fine di tenere conto di un margine di errore. Il margine di errore è calcolato secondo la formula seguente:

$$\text{Errore} = \text{valore assoluto di } [(AC1 - TG1) - (AC2 - TG2)]$$

AC1 = le emissioni specifiche di CO₂ inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna D);

TG1 = l'obiettivo per le emissioni specifiche inclusi i veicoli non identificabili (come indicato alla colonna E);

AC2 = le emissioni specifiche medie di CO₂ esclusi i veicoli non identificabili;

TG2 = l'obiettivo per le emissioni specifiche esclusi i veicoli non identificabili.

Colonna I

«Media di CO₂ (100 %)

, sono le emissioni specifiche medie di CO₂ calcolate sulla base del 100 % dei veicoli attribuiti al costruttore. Ove pertinente, le emissioni specifiche medie di CO₂ sono state corrette al fine di tenere conto delle correzioni notificate alla Commissione dal costruttore interessato. I dati usati per il calcolo comprendono i dati che contengono un valore valido relativo alla massa e alle emissioni di CO₂ ma non tengono conto dei supercrediti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 510/2011.
